

Videobriscola. Violazione del diritto d'autore e duplicazione abusiva

In [Leggi&Diritto](#)

venerdì 02 luglio 2010 - 09:32:08



(Jamma) – Ieri, 1 luglio, presso il Tribunale Penale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, si è svolta l'ultima udienza per il reato di duplicazione abusiva, del videogioco denominato **"Videobriscola"**, in violazione dell'art.171 bis legge 22 aprile 1941 n.633 1.

La vicenda già [segnalata](#) da questo portale risale al maggio 2004 e riguardava la duplicazione del noto gioco comma 7 distribuito dalla Bernardi e ideato dalla Bakoo S.r.l. (ora SPA).

Il reato contestato era la sprotezione dei file criptati sotto chiave HASP 4 e la riprotezione dei medesimi con chiave analoga del software sprotetto, tale azione è stata compiuta su due pc-kit inviati per aggiornamento alla ditta Bernardi che ne constatava subito essere prodotti "cloni" dei propri prodotti originali venduti all'epoca.

Da tale scoperta e dopo una perizia di parte veniva formulata querela contro ignoti.

Dalle indagini eseguite dalla Polizia Postale di Firenze e dopo il sequestro dei due cloni si arrivava nel marzo 2007 al capo d'imputazione e alla fissazione della prima udienza per il 15 maggio dell'anno 2008 (a 4 anni dalla querela).

La Bernardi Eugenio e la Bakoo egregiamente assistite e patrocinata dall'**Avv. Giovanni Negrini del Foro di Mantova (noto Penalista e Cassazionista esperto da anni anche nel settore del gaming)**, dopo 3 anni dall'apertura del dibattimento e 12 udienze, essendo state espletate due successive perizie tecniche dal CTU nominato dal Giudice (eseguite per la parte civile – Bernardi/Bakoo - dalla [REALITY NET - System Solutions](#), esperti di [Investigazioni Digitali](#) e Computer Forensics), e dopo innumerevoli testi sentiti si è conclusa con la sentenza di colpevolezza nei riguardi dell'imputata, titolare dell'azienda.

Il Giudice ha ritenuto l'imputata, acquirente delle chiavi HASP 4 reperite sui giochi "clonati", colpevole del reato di duplicazione abusiva e l'ha condannata a mesi sei con la condizionale, oltre alla multa e alle spese processuali.

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Cronaca
Empoli



Duplicazione abusiva di un videogioco, condannata un'imprenditrice

La sezione distaccata del tribunale di via Sanzio chiude un caso aperto nel 2004: l'accusa era quella di aver decriptato dei codici senza autorizzazione

04/07/2010 - 17:42

[0 commenti](#)

Giovedì 1° luglio al Tribunale Penale di Firenze - sezione distaccata di Empoli - si è svolta l'ultima udienza per il reato di duplicazione abusiva del videogioco denominato "Videobriscola", in violazione dell'art.171 bis legge 22 aprile 1941 n.633 1.

La vicenda risale al maggio 2004 e riguardava la duplicazione del gioco comma 7 distribuito dalla Bernardi e ideato dalla Bakoo S.r.l. (ora SPA). Il reato contestato era la sprotezione dei file criptati sotto chiave HASP 4 e la riprotezione dei medesimi con chiave analoga del software sproteetto: un'azione compiuta su due pc-kit inviati per aggiornamento alla ditta Bernardi che ne constatava subito essere prodotti 'cloni' dei propri prodotti originali venduti all'epoca. Da lì - dopo una perizia di parte - veniva formulata querela contro ignoti. Dalle indagini eseguite dalla Polizia Postale di Firenze e dopo il sequestro dei due cloni si arrivava - a marzo 2007 - al capo d'imputazione e alla fissazione della prima udienza per il 15 maggio 2008.

La Bernardi Eugenio e la Bakoo, assistite e patrociniate dall'Avvocato Negrini, dopo 3 anni dall'apertura del dibattimento e 12 udienze - e dopo l'espletamento di due successive perizie tecniche dal CTU nominato dal Giudice - si è conclusa con la sentenza di colpevolezza nei riguardi dell'imputata, titolare dell'azienda. Il Giudice ha ritenuto l'imputata, acquirente delle chiavi HASP 4 reperite sui giochi 'clonati', colpevole del reato di duplicazione abusiva e l'ha condannata a sei mesi con la condizionale, oltre alla multa e alle spese processuali.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 171-bis:

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,

distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Fonte: Agicoslot - Jamma.it